

**DELIBERAZIONE 9 GIUGNO 2015
276/2015/R/GAS**

**APPROVAZIONE DI DISPOSIZIONI URGENTI IN RELAZIONE AGLI ESITI DELLA PRIMA
SESSIONE DI AGGIUSTAMENTO**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 giugno 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 229/2012/R/gas) e l'allegato Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 555/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 555/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 4 luglio 2013, 292/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 292/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2013, 382/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2013, 534/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 534/2013/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 619/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 13 febbraio 2014, 54/2014/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2014, 250/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 250/2014/R/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 21 dicembre 2012, n. 12/2012;
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 28 marzo 2013, n. 5/2013;
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato;
- le comunicazioni della società Youtrade S.p.A. (Prot. AEEGSI n. 16840 del 28/05/2015), della società Phlogas S.r.l. (Prot. AEEGSI n. 17152 del 1/06/2015), del Comitato di consultazione per l’attività di trasporto (Prot. AEEGSI n. 17433 del 4/06/2015), dell’associazione AIGET (Prot. AEEGSI n. 17471 del 5/06/2015), della società Hera S.p.A. (Prot. AEEGSI n. 17474 del 5/06/2015), della società Roma Gas & Power S.p.A. (Prot. AEEGSI n. 17543 del 5/06/2015) (di seguito: segnalazioni).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 229/2012/R/gas, l’Autorità ha approvato le disposizioni relative alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento o *settlement*, contenute nel TISG, che sono entrate in vigore l’1 gennaio 2013, definendo un’architettura basata su:
 - a) una sessione di bilanciamento, che viene svolta mensilmente con riferimento al mese precedente;
 - b) più sessioni di aggiustamento, che permettono di regolare le partite economiche che derivano dalle differenze tra i dati di prelievo determinati nella sessione di bilanciamento/aggiustamento precedente e quelli determinati sulla base di misure effettive o rettifiche di errori di misura pervenuti successivamente;
- il TISG attribuisce a Snam Rete Gas, in qualità di responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB), la gestione del *settlement* presso tutti i punti di riconsegna delle reti di trasporto, mediante il necessario coordinamento con le altre imprese di trasporto, che sono tenute a comunicare i dati indispensabili per lo svolgimento delle sopraccitate sessioni secondo le modalità e le tempistiche definite dal RdB stesso;
- nelle more della finalizzazione, da parte del RdB, degli adeguamenti necessari allo svolgimento delle sessioni di bilanciamento secondo quanto delineato nel TISG, con la deliberazione 555/2012/R/gas è stato consentito l’uso di modalità transitorie da parte delle altre imprese di trasporto, purché pienamente coerenti con le finalità della disciplina;

- con la deliberazione 534/2013/R/gas è stato stabilito che il RdB procedesse alla rideterminazione dei bilanci relativi all'anno 2013, nel rispetto di quanto previsto dalle deliberazioni 241/2013/R/gas e 292/2013/R/gas, a partire dal mese di febbraio 2014 e concludendo in tempo utile per l'esecuzione della sessione di aggiustamento prevista per il mese di agosto 2014; la suddetta rideterminazione si è protratta per tutto il 2014, permettendo così di considerare eventuali dati di misura rettificati;
- con la deliberazione 250/2014/R/gas è stata approvata, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del Codice di Rete del RdB in tema di aggiustamento e sono state accolte le seguenti richieste:
 - a) di rivedere le tempistiche delle sessioni di aggiustamento, spostando le date indicate dalla regolazione rispettivamente da marzo a maggio e da agosto ad ottobre di ciascun anno, in modo da poter disporre di un adeguato margine di tempo per eseguire l'elaborazione dei dati comunicati dalle imprese di distribuzione, la determinazione e la messa a disposizione delle partite fisiche ed economiche agli utenti del bilanciamento (di seguito: UdB) e la fatturazione delle medesime;
 - b) di applicare, per la prima volta, la disciplina dell'aggiustamento con la sessione pluriennale, entro il mese di maggio 2015, in luogo della sessione di aggiustamento annuale di agosto 2014, per consentire il completamento dei lavori per l'adeguamento dei sistemi informativi;
- nell'ambito delle sessioni di aggiustamento viene determinato il fattore annuale γ_A di cui al comma 17.1, lettera f), del TISG, poi utilizzato nell'esecuzione delle sessioni di bilanciamento per la correzione dei prelievi ai sensi del comma 10.1 del TISG; nel primo anno di effettuazione delle sessioni di bilanciamento γ_A è stato posto pari a zero.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nel mese di maggio si è tenuta la prima sessione di aggiustamento dall'avvio della nuova disciplina del *settlement*;
- le partite economiche determinate in esito alla sessione di aggiustamento sono oggetto di fatturazione, ovvero accredito, secondo le modalità descritte al Capitolo 18, paragrafo 4, del Codice di Rete del RdB, che prevede altresì la risoluzione anticipata del contratto di trasporto in caso di mancato pagamento;
- ai sensi del Codice di Rete, il termine di pagamento delle suddette fatture è pari a 15 giorni dalla data di emissione e, con riferimento alla prima sessione di aggiustamento, le stesse sono ormai in scadenza, essendo state emesse lo scorso 23 maggio;
- tali fatture incidono anche nella determinazione dell'esposizione potenziale del sistema nei confronti del singolo utente (*EPSuk*); come noto, il RdB effettua una azione di monitoraggio, calcolando l'esposizione massima di ogni utente nei confronti del sistema di bilanciamento (*MEPSuk*) e controllando giornalmente che sia rispettata la condizione che il primo termine sia inferiore al secondo,

pena la perdita dei requisiti per l'accesso al sistema e l'applicazione di una serie di misure previste dal Codice di Rete; nel caso in cui si dovesse verificare tale condizione, l'UdB dovrà procedere al ripristino dei requisiti entro un tempo massimo, trascorso il quale si vedrà risolto il contratto di trasporto.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- sono pervenute diverse segnalazioni in merito agli esiti della sessione di aggiustamento di maggio: alcune riguardanti errori specifici e circoscritti con conseguenze sugli importi fatturati, altre più generali e relative a richieste di modifica della regolazione vigente, anche con riferimento all'algoritmo utilizzato, altre ancora concernenti le attività a carico delle imprese di distribuzione e delle altre imprese di trasporto;
- il TISG stabilisce che il RdB sia tenuto a trasmettere all'Autorità una relazione sugli esiti delle attività delle sessioni di aggiustamento; in attesa della relazione completa, gli uffici hanno richiesto al RdB di anticipare un riscontro, seppur parziale, con specifico riferimento ai casi sopra richiamati;
- dall'analisi dei primi dati a disposizione degli uffici si possono rilevare valori di γA , sia positivi che negativi, estremamente elevati e difficilmente giustificabili nel contesto di un normale funzionamento del meccanismo; tali valori, se applicati alle sessioni di bilanciamento, potrebbero distorcere significativamente gli esiti delle medesime.

RITENUTO OPPORTUNO:

- sospendere il pagamento delle fatture emesse in esito alla sessione di aggiustamento di maggio, in considerazione del fatto che le partite economiche di aggiustamento non determinano nel complesso partite debitorie a carico del sistema, nonché il conteggio delle medesime nell'ambito delle attività di monitoraggio dell'esposizione potenziale del sistema nei confronti del singolo utente, per il tempo necessario all'effettuazione delle verifiche - delle modalità di esecuzione della sessione di aggiustamento, nonché del rispetto degli adempimenti previsti dal TISG - e, comunque, non oltre il termine ultimo atto a garantire la corretta esecuzione della prossima sessione di aggiustamento;
- prevedere che il RdB continui ad adottare, nell'ambito delle sessioni di bilanciamento, un γA pari a zero, fino a diversa indicazione in merito;
- rinviare a successivi approfondimenti la valutazione delle richieste di modifica e/o integrazione della regolazione vigente in tema di sessioni di aggiustamento

DELIBERA

1. di sospendere il pagamento delle fatture emesse in esito alla sessione di aggiustamento di maggio, nonché il conteggio delle medesime nell'ambito delle attività di monitoraggio dell'esposizione potenziale del sistema nei confronti dell'utente, per il tempo necessario all'effettuazione delle verifiche del caso e, comunque, con tempistiche atte a garantire la corretta esecuzione della prossima sessione di aggiustamento;
2. di dare mandato al RdB affinché, nell'ambito delle sessioni di bilanciamento, continui ad applicare un valore di γA pari a zero, fino a diversa comunicazione in merito;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi utili per valutare l'eventuale adozione di un provvedimento di avvio di istruttoria nei confronti dei gestori delle infrastrutture sul grado di attuazione della disciplina in tema di aggiustamento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Snam Rete Gas;
5. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

9 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni